COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO COMUNALE

All. "A"

(Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 23/06/2017)

In vigore dal_____

I N D I C E

Articolo 1 - oggetto del regolamento, finalità e definizioni
Articolo 2 - soggetti competenti alla concessione dei patrocini
Articolo 3 - soggetti beneficiari dei patrocini.
Articolo 4 - criteri per la concessione di patrocini.
Articolo 5 - concessione di patrocini in casi eccezionali.
Articolo 6 - limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusione.
Articolo 7- procedura per la concessione di patrocini.
Articolo 8 - ulteriori concessioni.
Articolo 9 - utilizzo dello stemma in relazione al Patrocinio.
Articolo 10 - pubblicizzazione del patrocinio.
Articolo 11 - patrocinio associato a forme di sostegno economico.
Articolo 12 - sponsor privati.
Articolo 13 - responsabilità.
Articolo 14 - autorizzazioni.
Articolo 15 - rinvio.
Articolo 16 - entrata in vigore.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 1
Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della Società Civile.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

4. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione e, pertanto, rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Articolo 2
Soggetti competenti alla concessione dei patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile dell'Area Amministrativa:

a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può intervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 11.

3. Il provvedimento di concessione del patrocinio è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni, nonché in conformità alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 33/2013.

Articolo 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

a) Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
b) Altri organismi no profit;
c) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) Soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale

anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Articolo 4
Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente Regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali
dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Articolo 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o, comunque, finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla Giunta comunale.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Articolo 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5;

c) per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 7
Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza scritta con almeno 20 (venti) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza è presentata utilizzando il modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente Regolamento.

2. L'istanza deve illustrare l'iniziativa e contenere tutte le notizie ed elementi concernenti sia il soggetto richiedente sia la manifestazione, nonché l'indicazione di analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, nonché i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa. All'istanza deve essere allegato, se non indicato nella stessa, il programma dell'iniziativa.

3. L'istanza deve, altresì, permettere di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.

4. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno tre giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione in merito alla concessione del patrocinio. In mancanza del provvedimento il patrocinio si intende negato.

5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Articolo 8

Ulteriori concessioni

1. Qualora gli organizzatori ne facciano richiesta, la Giunta Comunale, può riconoscere:

a) L'eventuale uso gratuito di spazi ed aree pubbliche;
b) L'eventuale esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente per il materiale divulgativo dell'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio;

c) L'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;

d) L'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.

Articolo 9
Utilizzo dello stemma in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato, qualora autorizzato, utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano l'adesione all'evento.

Articolo 10

Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza e su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma e il nome del Comune e la dicitura " **con il patrocinio del Comune di Tiriolo".**

2. Qualora sia autorizzato l'utilizzo dello stemma, tutto il materiale promozionale, se richiesto nell'atto di concessione, deve essere preventivamente visionato

dall'Amministrazione.

Articolo 11

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.

3. La Giunta comunale determinerà, in base alla normativa e ai regolamenti vigenti, l'eventuale concessione del contributo economico.

Articolo 12
Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di richiesta di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minor evidenza.

Articolo 13

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi.

2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

Articolo 14
Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o pagamenti richiesti per la realizzazione della manifestazione, se non quelli espressamente previsti nel provvedimento di concessione.

2. Il soggetto organizzatore dovrà, pertanto, dotarsi, a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro del provvedimento di concessione del patrocinio.

Articolo 15
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento di contabilità ed alle altre norme regolamentari di questo Ente.

2. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. L.vo n. 196/2003.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, a mente dell'art. 76, comma 7 dello Statuto Comunale.

2. Dalla data di esecutività cessa di avere efficacia qualsiasi disposizione comunale in contrasto con il contenuto del presente Regolamento.

3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Il presente Regolamento, eseguiti gli adempimenti inerenti la pubblicazione ai fini dell'entrata in vigore, sarà inserito nella sezione "Regolamenti" del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo "http://www.comune.tiriolo.cz.it/".

COMUNE DI TIRIOLO
Prov. Di Catanzaro
Piazza Italia, 4 88056 Tiriolo
Tel. 0961990836 – Fax 0961990928
http://www.comune.tiriolo.cz.it/ - Email protocollo@comune.tiriolo.cz.it

RICHIESTA DI PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DELLO STEMMA COMUNALE
****

Il/La sottoscritt _____ , nat a

_____(prov. ____) il _____ e residente in

_____, Via/Viale/Corso/ _____ , n.____

Tel._____ Celi._____e-mail _____

fax _____Codice fiscale / P. IVA_____

in qualità di titolare/legale rappresentante_____

con sede nel Comune di _____ (prov. _____)

Via/Viale/Corso/ _____ , n.____ Tel. _____

Cell. _____ e-mail _____fax _____

Codice fiscale/P. IVA _____sito internet_____

C H I E D E

Il patrocinio
il patrocinio e l'autorizzazione all'uso dello Stemma comunale
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia, per l'evento che di seguito si descrive:
_____
_____
_____
_____

Il/La sottoscritt si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato.

Tiriolo, lì _____

Firma

Si riportano, di seguito, gli artt. 7 e 9 del Regolamento comunale.

Articolo 7 Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza scritta con almeno 20 (venti) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza è presentata utilizzando il modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente Regolamento.
2. L'istanza deve illustrare l'iniziativa e contenere tutte le notizie ed elementi concernenti sia il soggetto richiedente sia la manifestazione, nonché l'indicazione di analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, nonché i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa. All'istanza deve essere allegato, se non indicato nella stessa, il programma dell'iniziativa.
3. L'istanza deve, altresì, permettere di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.
4. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno tre giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione in merito alla concessione del patrocinio. In mancanza del provvedimento il patrocinio si intende negato.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 9 - Utilizzo dello stemma in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato, qualora autorizzato, utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano l'adesione all'evento.

Sul sito istituzionale http://www.comune.tiriolo.cz.it/ è possibile prendere visione del Regolamento e scaricare il presente modulo.